

## STATUTO DELLA SOCIETÀ "RENOVIT S.p.A."

### DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

#### **Art. 1 – Denominazione**

La società è denominata: "Renovit S.p.A." (la "Società") ed è disciplinata dal presente Statuto. La società può aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB". Pertanto, la società può utilizzare il nome "Renovit S.p.A. Società Benefit" in forma abbreviata "Renovit S.p.A. SB". La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

#### **Art. 2 – Sede**

La società ha sede legale in San Donato Milanese (MI).

Possono essere istituite e soppresse succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

#### **Art. 3 – Domicilio**

3.1 La qualità di socio comporta di per sé sola l'adesione incondizionata allo Statuto.

3.2 Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

#### **Art. 4 – Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e, in tale ambito, potrà svolgere direttamente e/o tramite le controllate le seguenti attività:

- a) la prestazione di servizi energetici volti a migliorare l'efficienza energetica dei clienti finali attraverso l'esecuzione di tutte o parte delle seguenti attività: studio, analisi e verifiche aziendali per la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici e ambientali, effettuazione di diagnosi

energetiche, progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, gestione e telegestione ed esercizio di misure e/o soluzioni volte ad ottimizzare l'efficienza energetica;

- b) la prestazione di servizi e/o l'implementazione di misure o soluzioni volte ad ottimizzare e razionalizzare la gestione del fabbisogno energetico dei clienti finali nell'ottica della riduzione dei costi connessi e/o dello sfruttamento di connesse opportunità di ricavi;
- c) l'approvvigionamento e la vendita, anche mediante importazione e/o esportazione, di energia elettrica, gas ed altre energie, nell'ambito della prestazione dei servizi di cui ai precedenti punti (a) e (b) e/o tramite autonomi contratti di fornitura;
- d) la progettazione, la realizzazione, l'installazione, la manutenzione, la gestione e telegestione e l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di impianti energetici (ivi inclusa la progettazione, realizzazione anche mediante semplice assemblaggio e installazione di apparecchi di misura);
- e) la progettazione, lo sviluppo, la promozione, la realizzazione, l'installazione, la gestione e la telegestione, la manutenzione e l'esercizio, sia in Italia che all'estero, di impianti di energia a fonti rinnovabili ed alternative (inclusi tutti gli atti idonei alla costruzione e gestione di centrali per la cogenerazione di energia elettrica e termica);
- f) attività di promozione e sviluppo del mercato nei settori dell'energia e del gas naturale;
- g) la promozione dei servizi di cui alle precedenti lettere, anche mediante il finanziamento diretto e/o il reperimento da terzi dei fondi necessari all'implementazione dei suddetti servizi, misure e soluzioni;
- h) l'esecuzione di lavori per la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici;
- i) l'assunzione di appalti e concessioni, anche nella qualità di promotore e assuntore generale, di lavori, di servizi e di forniture pubbliche, di pubblico interesse o privato;

- j) la gestione, anche a titolo di corrispettivo per le opere e prestazioni realizzate, delle opere assunte in appalto o concessione;
- k) l'assunzione di partecipazioni in società concessionarie di servizi relativi all'acqua, al gas, all'energia elettrica e termica, i servizi di telefonia, radiotelefonia e radio-telecomunicazioni ed i trasporti;
- l) l'assunzione diretta in regime di concessione o in ogni altra forma le opere e i servizi di cui ai precedenti punti;
- m) il concorso ad appalti sia pubblici che privati relativi alla gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione e connessi interventi di efficientamento energetico, direttamente o in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o nell'ambito di costituendi consorzi stabili e comunque in tutte le modalità previste dalla legislazione vigente;
- n) la progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di cui alle gare aggiudicate; la gestione dei servizi di cui alle gare aggiudicate;
- o) la prestazione di servizi in materia di efficienza e risparmio energetico e in materia di certificati bianchi, certificati verdi, *emission trading*, e altri certificati di emissione e assimilati, compresa attività diretta all'ottenimento e/o acquisto di certificati ambientali e relativa commercializzazione sui mercati regolamentati e piattaforma di scambio bilaterale;
- p) la prestazione di servizi in materia di *global service* e *facility management*;
- q) la progettazione, realizzazione, manutenzione e la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, votiva, industriale e d'interni dei Comuni, Province, soggetti titolari di concessioni autostradali, aeroportuali o similari, Regioni, azienda e/o enti dalle stesse costituite o partecipate private, di grandi complessi industriali o residenziali, inclusi l'arredo urbano;
- r) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di reti di segnalazioni luminose ed illuminazione semaforica e la gestione e il controllo del traffico urbano, interurbano ed autostradale, di impianti e sistemi elettrici ed elettronici, anche complessi, integrati ed

informativi, di impianti per trasmissione dati wireless, siano essi in forma aperta o chiusa o per conto terzi;

- s) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, commercializzazione e gestione di impianti di illuminazione ed aerazione di gallerie, la esecuzione di studi e lavori associati alla valorizzazione tramite illuminazione di luoghi pubblici monumenti e l'esecuzione di interventi di messa a norma, compresa la fornitura, posa in opera e quanto altro necessario a condurre la gestione dei suddetti impianti;
- t) la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato alle attività di cui ai precedenti punti, compresa la prestazione di servizi di consulenza e assistenza, a mezzo di soggetti professionalmente qualificati;
- u) lo svolgimento di attività in settori complementari ed accessori, ausiliari ed affini a quelli elencati ai precedenti paragrafi, nonché l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società, imprese, consorzi ed enti di qualsiasi tipo, italiani e stranieri, svolgenti le attività medesime;
- v) il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate, inclusa la prestazione in favore di queste società di servizi di varia natura e scopo, compresa la facoltà di compiere operazioni di acquisto, vendita e permuta di tali partecipazioni, nonché compiere operazioni finanziarie al servizio delle partecipate, escluse in ogni caso le attività di raccolta del pubblico risparmio ed ogni altra attività finanziaria riservata,

il tutto nei limiti di legge e ferme le autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

In qualità di società benefit, la società intende perseguire – oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale - più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse. In questo ambito, la Società ha per oggetto le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

1. Creare un ambiente equo e inclusivo, che consenta la valorizzazione delle differenze e la continua crescita personale, coltivando al contempo la passione e il senso di appartenenza necessari per raggiungere insieme gli obiettivi della transizione energetica.

2. Promuovere la transizione energetica del sistema attraverso la progettazione e l'implementazione di soluzioni innovative e accessibili per assicurare l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche e supportare i processi di riduzione di impatto e di decarbonizzazione delle realtà con cui operiamo.
3. Evolvere progressivamente il modello di business e operativo verso un'economia a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica
4. Coinvolgere il nostro ecosistema in modelli e piattaforme di collaborazione per creare una cultura comune e amplificare l'impatto dei nostri interventi.
5. Mettere la nostra esperienza e le nostre competenze al servizio di territori, comunità e clienti per favorire una transizione energetica equa che non lasci indietro nessuno.

La società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, in forma non prevalente e comunque in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, in generale, sia nell'ambito che al di fuori dell'Unione Europea, può costituire e gestire qualsiasi rapporto, compiere tutti gli atti e operazioni, comunque ritenuti necessari od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, comprese le operazioni mobiliari ed immobiliari, le prestazioni di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, anche reali, sia nell'interesse delle società partecipate che di terzi.

La Società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i soci che vi consentano, a titolo di finanziamento - anche gratuito - sia ordinario che in conto capitale, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare nel tempo vigente.

Viene espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico, ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione in Albi Professionali o comunque riservata per legge ed ogni attività vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

#### **Art. 5 – Durata**

La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

## CAPITALE SOCIALE - AZIONI

### Art. 6 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 4.375.000,00 (quattromilionitrecentosettantacinquemila/00), diviso in numero 4.375.000 (quattromilionitrecentosettantacinquemila) Azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, delle seguenti categorie:

**(A)** n. 2.627.187 (duemilioneiseicentoventisettemilacentottantasette) azioni di categoria A ("**Azioni A**"),

**(B)** n. 1.312.500 (unmilioneitrecentododicimilacinquecento) azioni di categoria B ("**Azioni B**"), e

**(C)** n. 435.313 (quattrocentotrentacinquemilatrecentotredici) azioni di categoria C ("**Azioni C**").

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine "**Azionista A**" indica collettivamente i soci titolari di Azioni A, il termine "**Azionista B**" indica i soci titolari di Azioni B e il termine "**Azionista C**" indica collettivamente i soci titolari di Azioni C.

Ove stabilito da norme inderogabili, la Società può adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Le azioni sono nominative e indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, fatta eccezione per quanto stabilito dal presente Statuto. In particolare:

### **Azioni A**

Le Azioni A, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Azioni e dalla legge per le azioni ordinarie, attribuiscono:

- (i) il Diritto di Prima Offerta, ai sensi del successivo Articolo 9;
- (ii) il Diritto di Prelazione sulle Azioni C, ai sensi del successivo Articolo 10;
- (iii) il Diritto di Trascinamento sulle Azioni C, ai sensi del successivo Articolo 12;
- (iv) il Diritto di Riscatto sulle Azioni C, ai sensi del successivo Articolo 13;
- (v) il diritto di veto, ai sensi del successivo Articolo 20, su determinate Materie Riservate di Assemblea (come ivi definite);
- (vi) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 22, 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'Amministratore Delegato, ai sensi del successivo Articolo 30;
- (vii) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 32, 2 (due) membri effettivi e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale.

### **Azioni B**

Le Azioni B, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Azioni e dalla legge per le azioni ordinarie, attribuiscono:

- (i) il Diritto di Seguito, ai sensi dell'Articolo 11;
- (ii) il Diritto di Prelazione sulle Azioni C, subordinato al mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dell'Azionista A, ai sensi del successivo Articolo 10;
- (iii) il diritto di veto, ai sensi del successivo Articolo 20, su determinate Materie Riservate di Assemblea (come ivi definite);
- (iv) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 22, 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del successivo Articolo 23;
- (v) il diritto di designare, ai sensi del successivo Articolo 32, 1 (un) membro effettivo, al quale è

attribuita la carica di Presidente, e 1 (un) membro supplente del Collegio sindacale.

Le Azioni B perdono automaticamente e definitivamente i diritti menzionati sub (ii), (iii) e (iv) che precedono e (a) si trasformano in azioni di categoria diversa cui è attribuito il diritto di seguito menzionato sub (i) nel caso in cui, in ogni momento, le Azioni B rappresentino una percentuale inferiore al 15% del capitale sociale della Società e (b) si trasformano in azioni ordinarie nel caso in cui siano oggetto di Trasferimento (come *infra* definito) a soggetti terzi non soci della Società, al di fuori delle ipotesi di Trasferimento Consentito (come *infra* definito).

In caso di Trasferimento (come *infra* definito) delle Azioni B a un Azionista A, le Azioni B si convertono automaticamente in Azioni A nel rapporto di 1:1.

### **Azioni C**

Le Azioni C, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto indifferentemente per tutte le categorie di Azioni e dalla legge per le azioni ordinarie, attribuiscono il Diritto di Seguito, ai sensi dell'Articolo 11, e sono soggette al Diritto di Prelazione delle Azioni A ovvero delle Azioni B ai termini di cui al successivo Articolo 10, al Diritto di Trascinamento e al Diritto di Riscatto delle Azioni A.

Le Azioni C perdono automaticamente e definitivamente il Diritto di Seguito nel caso in cui siano oggetto di Trasferimento (come *infra* definito) a soggetti terzi non soci della Società, al di fuori delle ipotesi di Trasferimento Consentito (come *infra* definito).

In caso di Trasferimento (come *infra* definito) delle Azioni C a un Azionista A, le Azioni C si convertono automaticamente in Azioni A nel rapporto di 1:1.

### **Art. 7 – Trasferimento delle azioni**

Ai fini del presente Statuto per “**Azioni**” si intendono le azioni, di qualsiasi categoria, emesse dalla Società come di tempo in tempo detenute, nonché (i) ogni altro strumento finanziario acquistato a qualsiasi titolo con diritto di voto nella Società o con diritti patrimoniali e/o amministrativi prioritari rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria; (ii) le azioni eventualmente sottoscritte o acquistate per effetto di aumenti di capitale a pagamento e/o assegnate a seguito di aumenti

di capitale gratuiti o di altre operazioni sul capitale della Società e/o i titoli partecipativi o di ogni altra natura di società e/o enti e/o istituzioni diversi dalla Società che venissero attribuiti ai soci in seguito ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione ovvero di una qualsiasi operazione equipollente, deliberate dalla Società; (iii) le obbligazioni o i titoli di debito convertibili della Società, così come le azioni provenienti dalla relativa conversione; e (iv) tutte le azioni e diritti, comprensivi dei diritti di opzione e/o *warrant* e di ogni altro strumento finanziario che dia diritto ad acquistare, scambiare, convertire e/o sottoscrivere azioni con diritto di voto o obbligazioni convertibili con diritto di voto della Società, incluse le azioni acquisite in base al loro esercizio.

Ai fini del presente Statuto per “**Trasferimento**”, o similari, deve intendersi qualsiasi trasferimento, a qualsiasi titolo, ivi compresi (i) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso, e (ii) qualsiasi negozio, atto o convenzione a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso – ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, costituzione di patrimoni separati, conferimenti in trusts, conferimenti in società o in fondi patrimoniali, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno concesse esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di usufrutto o di altro diritto reale di garanzia o di godimento, prestito titoli, fusioni e scissioni, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita – in forza del quale si consegua il risultato di trasferire (o dell’impegno a trasferire) la proprietà o il godimento di Azioni.

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine “**Giorno Lavorativo**” significa qualunque giorno solare (ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività pubbliche) in cui le banche sono normalmente aperte al pubblico in Milano.

#### **Art. 8 – Periodo di Lock-up**

Salvo quanto previsto all’Articolo 14 (*Trasferimenti consentiti*), (i) le Azioni A non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di Trasferimento fino al 28 gennaio 2026 (il “**Periodo di Lock-up Azioni A**”), (ii) le Azioni

B non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di Trasferimento fino al 28 gennaio 2026 (il “**Periodo di Lock-up Azioni B**”) e (iii) le Azioni C non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di Trasferimento fino al 10 novembre 2026 (il “**Periodo di Lock-up Azioni C**”; ai fini del presente Statuto, “**Periodo di Lock-up**” indica altresì, a seconda del contesto, il Periodo di Lock-up Azioni A, il Periodo di Lock-up Azioni B e/o il Periodo di Lock-up Azioni C).

Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti ai sensi del successivo Articolo 14 (*Trasferimenti Consentiti*), una volta decorso il relativo Periodo di Lock-up e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9 (*Diritto di Prima Offerta*), l’Azionista B e l’Azionista C potranno avviare discussioni con qualsiasi Soggetto Gradito al fine di Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni B o le proprie Azioni C.

Ai fini di cui al presente Statuto, il termine “**Soggetto Gradito**” indica qualsiasi persona giuridica, ente o altro autonomo soggetto di imputazione di rapporti giuridici (ivi inclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio) che: (a) sia in possesso di requisiti di onorabilità, di etica negli affari e di professionalità con particolare riferimento ai profili anti-riciclaggio e anti-corruzione; (b) non sia in situazioni di insolvenza o di crisi finanziaria, anche a livello di gruppo di appartenenza; e (c) non svolga, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con quella della Società, rimanendo inteso che, ai fini della presente definizione di “**Soggetto Gradito**”, non costituisce attività in concorrenza la semplice detenzione da parte di fondi di investimento o altri soggetti di natura finanziaria di partecipazioni in società in concorrenza con la Società.

#### **Art. 9 – Diritto di Prima Offerta**

Fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti ai sensi del successivo Articolo 14 (*Trasferimenti Consentiti*), una volta decorso il relativo Periodo di Lock-up, qualora un socio diverso da un Azionista A e da un Azionista C (il “**Socio Offerente**”) intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie Azioni dovrà previamente offrire all’Azionista A, a mezzo PEC o lettera raccomandata inviata per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione, il diritto di acquistare le Azioni oggetto del Trasferimento (il “**Diritto di Prima Offerta**”).

L’offerta dovrà indicare (i) il numero delle Azioni di proprietà del Socio Offerente oggetto di offerta (la “**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**”) nonché (ii) il prezzo (in denaro o altro corrispettivo) che il

Socio Offerente sarebbe disposto ad accettare per la Partecipazione Oggetto di Trasferimento (il “**Prezzo di Trasferimento**”) e le relative modalità di pagamento e (iii) le condizioni, i termini e le modalità che il Socio Offerente propone per il Trasferimento (l’“**Offerta di Trasferimento**”).

Entro 21 (ventuno) giorni dal ricevimento dell’Offerta di Trasferimento (il “**Periodo di Offerta di Trasferimento**”), l’Azionista A può comunicare per iscritto al Socio Offerente la propria decisione di accettare l’Offerta di Trasferimento e di acquistare la Partecipazione Oggetto di Trasferimento allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni descritti nell’Offerta di Trasferimento.

Fatto salvo quanto previsto al seguente capoverso, il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento in caso di esercizio del Diritto di Prima Offerta da parte dell’Azionista A ai sensi del presente Articolo 9 avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di Offerta di Trasferimento.

Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 10, nel caso in cui l’Azionista A non eserciti il Diritto di Prima Offerta nel Periodo di Offerta di Trasferimento, il Socio Offerente può (ma non sarà obbligato a), entro un periodo di 200 (duecento) giorni dalla scadenza del Periodo di Offerta di Trasferimento, stipulare un accordo vincolante per il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento ad un prezzo non inferiore al prezzo stabilito nell’Offerta di Trasferimento e a termini e condizioni non più favorevoli per il terzo cessionario di quelli stabiliti nell’Offerta di Trasferimento. Se il Socio Offerente non stipula un tale accordo vincolante per il Trasferimento della Partecipazione Oggetto di Trasferimento entro tale termine di 200 (duecento) giorni, l’intera procedura di cui al presente Articolo 9 dovrà essere ripetuta.

#### **Art. 10 – Diritto di Prelazione**

Salvo quanto previsto all’Articolo 14 (*Trasferimenti Consentiti*), nel caso in cui, decorso il relativo Periodo di Lock-up, l’Azionista C intenda trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni e riceva da un terzo un’offerta a tal fine, potrà farlo solo trasferendo le proprie Azioni a fronte di un corrispettivo in denaro e dovrà previamente offrire, a mezzo PEC o lettera raccomandata inviata per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione, le Azioni oggetto del Trasferimento all’Azionista A e all’Azionista B.

L'offerta dovrà indicare il numero di Azioni di proprietà dell'Azionista C oggetto di offerta (di seguito, le "**Azioni Oggetto di Prelazione**") nonché (i) il nominativo del terzo acquirente, (ii) in caso di persona giuridica, il nominativo o i nominativi dell'eventuale/i controllante/i ultimo/i del terzo acquirente o del gruppo di appartenenza e (iii) le condizioni, i termini e le modalità dell'offerta relativa al previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dell'offerta del terzo acquirente (di seguito l'"**Offerta in Prelazione**").

A seguito dell'invio di un'Offerta in Prelazione, l'Azionista A, ovvero l'Azionista B, a seconda dei casi, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Prelazione con le seguenti modalità e nel rispetto dei seguenti termini e condizioni (di seguito, il "**Diritto di Prelazione**"):

- a) ove intenda avvalersi del Diritto di Prelazione, l'Azionista A dovrà far pervenire all'Azionista C, con copia al Consiglio di Amministrazione e all'Azionista B, una dichiarazione scritta di esercizio del Diritto di Prelazione, con la quale manifesti incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni Oggetto di Prelazione al prezzo e ai termini specificati nell'Offerta in Prelazione (di seguito la "**Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione**");
- b) il Diritto di Prelazione potrà essere esercitato dall'Azionista A entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione dell'Offerta in Prelazione (di seguito, il "**Termine Esercizio Diritto di Prelazione**");
- c) le Azioni Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferite, e il relativo prezzo dovrà essere contestualmente corrisposto dall'Azionista A all'Azionista C, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione.

Qualora il Diritto di Prelazione non sia stato esercitato da parte dell'Azionista A, l'Azionista B sarà legittimato ad esercitare il proprio Diritto di Prelazione inviando la Comunicazione di Esercizio del Diritto di Prelazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni: (x) dalla data di ricezione dell'eventuale comunicazione con la quale l'Azionista A dichiara di non voler esercitare il proprio Diritto di Prelazione, ovvero (y) in assenza di tale comunicazione, dalla data dello spirare del Termine Esercizio Diritto di Prelazione. In caso di esercizio del

Diritto di Prelazione da parte dell’Azionista B troverà applicazione quanto previsto alle precedenti lett. (a) e (c) *mutatis mutandis*.

In caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte dell’Azionista A ovvero dell’Azionista B nei termini che precedono, l’Azionista C sarà libero di Trasferire le Azioni Oggetto di Prelazione alle seguenti condizioni: (a) che il Trasferimento sia perfezionato entro la data indicata nell’Offerta in Prelazione; (b) che il Trasferimento avvenga in favore del soggetto acquirente indicato nell’Offerta in Prelazione; e (c) che il Trasferimento avvenga in piena conformità a quanto indicato nell’Offerta in Prelazione e per un corrispettivo uguale a quello indicato nell’Offerta in Prelazione.

L’Azionista C, su richiesta dell’Azionista A e/o dell’Azionista B, dovrà fornire prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel presente Articolo ivi incluso ogni documento o informazione ragionevolmente necessario a tal fine.

Qualora il Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione non sia perfezionato entro la data indicata nell’Offerta in Prelazione, l’intera procedura di cui al presente Articolo dovrà essere ripetuta da parte dell’Azionista C.

#### **Art. 11 – Diritto di Seguito**

Salvo quanto previsto all’Articolo 14 (*Trasferimenti consentiti*), nel caso in cui, decorso il relativo Periodo di Lock-up, l’Azionista A intendesse Trasferire tutte o parte delle proprie Azioni ad un terzo, e per effetto di tale Trasferimento le Azioni detenute dall’Azionista A risultino inferiori alla maggioranza assoluta del capitale sociale della Società, l’Azionista A, laddove richiesto dall’Azionista B o dall’Azionista C, dovrà procurare che l’acquirente delle proprie Azioni (di seguito, l’**“Acquirente”**) offra di acquistare, contestualmente e subordinatamente all’acquisto delle Azioni dell’Azionista A anche tutte le Azioni detenute dall’Azionista B o dall’Azionista C, ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota* ma con espressa esclusione del rilascio di dichiarazioni e garanzie diverse da quelle di legge) a cui avverrà il Trasferimento all’Acquirente delle Azioni dell’Azionista A (il **“Diritto di Seguito”**) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'Azionista A dovrà inviare una comunicazione all'Azionista B e all'Azionista C contenente la propria intenzione di procedere al Trasferimento delle Azioni A, nonché (i) il nominativo dell'Acquirente e (ii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento, corredata dalla relativa documentazione in grado di attestare quanto precede;
- b) laddove l'Azionista B o l'Azionista C intendano esercitare il proprio Diritto di Seguito, una volta ricevuta la comunicazione di cui alla precedente lettera a) dovranno comunicare per iscritto all'Azionista A, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, a pena di decadenza, l'intenzione di Trasferire tutte le proprie Azioni;
- c) il Trasferimento delle Azioni A dell'Azionista A all'Acquirente dovrà essere perfezionato entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data in cui sarà terminata la procedura per l'esercizio del Diritto di Seguito ai sensi della precedente lettera (b); le Azioni B detenute dall'Azionista B e le Azioni C detenute dall'Azionista C che abbiano esercitato il Diritto di Seguito saranno Trasferite all'Acquirente contestualmente al Trasferimento delle Azioni A dell'Azionista A e ai medesimi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo *pro quota*, ma con espressa esclusione del rilascio di dichiarazioni e garanzie diverse da quelle di legge);
- d) nel caso in cui la cessione delle Azioni A dell'Azionista A non abbia luogo nel suddetto termine di 6 (sei) mesi, le comunicazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) resteranno prive di effetto e l'Azionista A che volesse procedere successivamente alla vendita delle proprie Azioni dovrà attivare nuovamente la procedura disciplinata dal presente Articolo.

#### **Art. 12 – Diritto di Trascinamento**

Fermo quanto previsto dal successivo Articolo 14 (*Trasferimenti Consentiti*) ed a condizione che la procedura relativa al Diritto di Seguito di cui al precedente Articolo 10 (*Diritto di seguito*) sia stata correttamente esperita ma l'Azionista C non abbia esercitato il Diritto di Seguito o non abbia esercitato il Diritto di Seguito nei termini di cui alla lettera (b) dell'Articolo 10 (*Diritto di seguito*), nel caso in cui, decorso

il relativo Periodo di Lock-up, l'Azionista A intenda accettare l'offerta presentata da un terzo (di seguito l'“**Offerente**”) avente a oggetto l'acquisto di tutte le Azioni A, l'Azionista C, su richiesta dell'Azionista A, dovrà cedere all'Offerente, contestualmente e subordinatamente all'acquisto di tutte le Azioni A dell'Azionista A, anche tutte le Azioni C detenute dallo stesso Azionista C, ai termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro quota ma con espressa esclusione del rilascio di dichiarazioni e garanzie diverse da quelle di legge) proposti dall'Offerente (il “**Diritto di Trascinamento**”) e troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'Azionista A, ove intenda, a propria discrezione, esercitare il Diritto di Trascinamento di cui al presente Articolo, dovrà inviare all'Azionista C una comunicazione contenente l'intenzione di avvalersi del Diritto di Trascinamento (di seguito la “**Comunicazione di Trascinamento**”);
- b) la Comunicazione di Trascinamento dovrà specificare e contenere in allegato documentazione in grado di attestare: (i) il nominativo dell'Offerente e (ii) le condizioni, i termini e le modalità del previsto Trasferimento, con particolare riferimento al prezzo di Trasferimento e alle modalità di pagamento;
- c) al ricevimento della Comunicazione di Trascinamento, l'Azionista C dovrà trasferire all'Offerente – unitamente all'Azionista A e agli stessi termini e condizioni (ivi compresi i termini di pagamento del prezzo pro quota ma con espressa esclusione del rilascio di dichiarazioni e garanzie diverse da quelle di legge) – le proprie Azioni in un unico contesto;
- d) il Diritto di Trascinamento potrà avvenire esclusivamente per un corrispettivo non inferiore a quello che spetterebbe all'Azionista in caso di recesso.

### **Art. 13 – Diritto di Riscatto**

Ai sensi dell'articolo 2437-*sexies* del Codice Civile, l'Azionista A avrà un diritto di riscatto sulle Azioni C, esercitabile in qualsiasi momento anche mediante designazione di un terzo acquirente (“**Diritto di Riscatto**”), in caso di Trasferimento, in tutto o in parte, in via diretta o indiretta (“**Trasferimento Indiretto Azionista C**”):

- (i) di partecipazioni rappresentative del capitale sociale dell’Azionista C persona giuridica in circolazione in qualsiasi momento; ovvero
- (ii) dei diritti di opzione a sottoscrivere le partecipazioni sociali di cui al punto (i) in caso di aumento del capitale sociale dell’Azionista C persona giuridica e dei diritti di prelazione per la sottoscrizione delle stesse qualora rimaste inoprate; ovvero
- (iii) delle obbligazioni, dei warrant e degli altri titoli convertibili nelle partecipazioni sociali di cui al punto (i);  
e
- (iv) di ogni altro titolo e/o diritto che conferisca al titolare il diritto di acquisire, ottenere o sottoscrivere le partecipazioni sociali di cui al punto (i) o titoli convertibili nelle stesse, in misura tale per cui muti il controllo dell’Azionista C (l’**“Azionista C soggetto a Cambio di Controllo”**).

Non sono considerati Trasferimenti Indiretti Azionista C che possano dare luogo al Diritto di Riscatto i Trasferimenti delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale dell’Azionista C effettuati in favore (a) dei discendenti fino al secondo grado e/o (b) a veicoli societari controllati dai soci persone fisiche dell’Azionista C e/o dai loro discendenti fino al secondo grado fintanto che restino controllati da tali persone fisiche e purché non svolgano direttamente e/o indirettamente attività in concorrenza.

Il Diritto di Riscatto dovrà essere esercitato su tutte le Azioni C dell’Azionista C soggetto a Cambio di Controllo (le **“Azioni C Riscattabili”**) e a fronte di un corrispettivo esclusivamente in denaro pari: (i) al valore di liquidazione delle azioni calcolato per il caso di recesso, diminuito del 15% (quindici per cento), nel caso in cui il Diritto di Riscatto sia esercitato entro il 10 novembre 2026, e (ii) al valore di liquidazione delle azioni calcolato per il caso di recesso qualora il Diritto di Riscatto sia esercitato successivamente al 10 novembre 2026, in considerazione del verificarsi del Trasferimento Indiretto Azionista C (il **“Valore di Riscatto”**).

Tale Diritto di Riscatto sarà esercitabile entro il termine, a pena di decadenza, di 9 (nove) mesi dalla data in cui il soggetto che esercita il Diritto di Riscatto ha avuto conoscenza del perfezionamento di un Trasferimento Indiretto Azionista C (**“Termine di Riscatto Trasferimento Azionista C”**) mediante

comunicazione scritta con indicazione del Valore di Riscatto inviata a mezzo PEC o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.) al socio titolare delle Azioni C Riscattabili e, per conoscenza, al consiglio di amministrazione della Società, da parte del socio che esercita il Diritto di Riscatto (la “**Comunicazione di Riscatto**”). Il socio titolare delle Azioni C Riscattabili avrà diritto di contestare il Valore di Riscatto ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 6, del codice civile.

Il perfezionamento della compravendita delle Azioni C Riscattabili per le quali è stato esercitato il Diritto di Riscatto avverrà nel giorno indicato nella Comunicazione di Riscatto, fermo restando che tale perfezionamento dovrà avvenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo all’invio della Comunicazione di Riscatto.

Il Valore di Riscatto sarà messo a disposizione – presso le casse della Società o presso una banca all’uopo incaricata indicata nella Comunicazione di Riscatto – con frutti a favore del socio titolare delle Azioni C Riscattabili.

Il riscatto ha effetto, quale esercizio di diritto potestativo ai sensi di legge, a decorrere dalla data della Comunicazione di Riscatto e pertanto comporta, anche senza un’espressa manifestazione di volontà da parte del socio titolare delle Azioni C Riscattabili, l’acquisto delle Azioni C Riscattabili in capo al socio che esercita il Diritto di Riscatto (o alla persona dallo stesso indicata nella Comunicazione di Riscatto). Di tutto ciò viene fatta idonea annotazione nel libro soci.

Fino a quando la procedura sopra prevista non si sarà esaurita con l’acquisto delle relative Azioni C Riscattabili o con il venir meno del Diritto di Riscatto, il socio titolare delle Azioni C Riscattabili non potrà Trasferire le proprie Azioni C Riscattabili con effetto verso la Società (e comunque fermi restando i vincoli alla circolazione, ove applicabili), né esercitare i diritti sociali spettanti alle stesse.

#### **Art. 14 – Trasferimenti Consentiti**

Le disposizioni di cui agli Articoli 8 (*Periodo di Lock-Up*), 9 (*Diritto di Prima Offerta*), 10 (*Diritto di Prelazione*), 11 (*Diritto di Seguito*) e 12 (*Diritto di Trascinamento*) non troveranno applicazione in caso di Trasferimento di Azioni (i) da parte dell’Azionista A, in favore di società da esso direttamente o

indirettamente controllate al 100% (centopercento) ovvero, quanto a una partecipazione complessivamente non superiore in aggregato al 19,9% del capitale sociale della Società e comunque a condizione che l'Azionista A mantenga una partecipazione complessiva almeno pari al 50,1% del capitale sociale della Società, in favore di terzi, inclusi soggetti titolari di partecipazioni in società acquisite dalla Società; (ii) da parte dell'Azionista B, a favore di società direttamente o indirettamente controllate al 100% (centopercento) dell'Azionista B o da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero a favore di fondi di investimento in cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o l'Azionista B detengano almeno il 25% delle quote e che siano gestiti da una società di gestione del risparmio di cui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o l'Azionista B detengano il controllo ai sensi dell'art. 2359, n. 1 cod. civ.; e (iii) da parte dell'Azionista C, a favore di (a) società direttamente o indirettamente controllate al 100% (centopercento) dall'Azionista C e/o (b) di veicoli societari controllati dai soci persone fisiche dell'Azionista C e/o dai loro discendenti fino al secondo grado ((i), (ii) e (iii), collettivamente, i **"Trasferimenti Consentiti"**), fermo restando che:

- a) l'Azionista B e l'Azionista C potranno dar corso a Trasferimenti Consentiti a condizione che gli stessi non arrechino pregiudizi sotto alcun profilo regolatorio all'Azionista A;
- b) l'Azionista B e l'Azionista C potranno dar corso a Trasferimenti Consentiti a condizione che gli stessi abbiano a oggetto l'intera partecipazione, rispettivamente, dell'Azionista B o dell'Azionista C;
- c) i soggetti Trasferitari ai sensi di un Trasferimento Consentito dovranno aderire agli eventuali accordi sottoscritti dal socio cedente che siano stati a tal fine comunicati alla Società e riportati sul libro dei soci, mediante la stipula di un atto di adesione;
- d) la Parte Trasferente rimarrà comunque responsabile in solido con i soggetti Trasferitari ai sensi di un Trasferimento Consentito, salvo che nel caso in cui tali soggetti Trasferitari siano fondi di investimento, in relazione a ogni diritto, obbligo e responsabilità della stessa derivanti dal presente Statuto;
- e) in caso di cessazione del rapporto che ha consentito di qualificare il Trasferimento quale Trasferimento Consentito, (i) la Parte Trasferente dovrà immediatamente riacquistare e rientrare nel pieno ed

esclusivo titolo delle Azioni Trasferite e (ii) il Trasferitario non sarà legittimato a, e non potrà esercitare, alcun diritto di cui al presente Statuto; e

- f) in caso di cessione di una parte delle Azioni A detenute dall'Azionista A a terzi, la partecipazione detenuta dall'Azionista B non dovrà risultare diluita all'esito del perfezionamento della stessa.

#### **Art. 15 – Recesso**

I soci hanno diritto di recedere, per tutte o alcune delle loro azioni, nelle sole fattispecie di cui all'art. 2437, co. 1, cod. civ.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

### **OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 16 – Obbligazioni e strumenti finanziari**

La Società, nelle forme di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, e altri titoli di debito e gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, comma 6, del codice civile.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta (180) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione (e per esso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro soggetto all'uopo delegato) mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno,

dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché, ove sia previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, le modalità di collegamento e le credenziali di accesso.

L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai membri effettivi del Collegio Sindacale mediante posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari e deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

#### **Art. 18 – Riunione per videoconferenza o teleconferenza**

La partecipazione all'Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento in tele o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il Segretario e il notaio hanno facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

#### **Art. 19 – Diritto di intervento**

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni obbligano gli azionisti, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, la riunione assembleare è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dalla persona nominata dalla maggioranza degli azionisti presenti.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere azionista.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal notaio e sottoscritto dal solo notaio o da quest'ultimo e dal Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

#### **Art. 20 – Quorum e deliberazioni Assemblea**

Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme di legge.

L'assemblea dei soci delibererà in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, fatta eccezione per le seguenti materie (le "**Materie Riservate di Assemblea**"), che potranno essere approvate

con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A e con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni B:

- a) aumenti di capitale non offerti in opzione ai soci o per importi superiori a Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);
- b) emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari partecipativi convertibili;
- c) fusioni o scissioni che diluiscano le Azioni B ovvero trasformazione o messa in liquidazione;
- d) modifiche statutarie relative all'oggetto sociale, alla politica di distribuzione dei dividendi o ai diritti delle Azioni B.

In deroga a quanto precede, dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per discutere della violazione degli impegni di collaborazione assunti dai soci titolari di Azioni B nei confronti della Società, come noti alla Società stessa, il diritto di veto delle Azioni B si intenderà sospeso e, fino a una nuova ulteriore determinazione del Consiglio di Amministrazione, le Materie Riservate di Assemblea saranno approvate in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge e con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A.

#### **Art. 21 – Efficacia delle delibere assembleari**

Ai sensi dell'art. 2377, co. 1, cod. civ., le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 22 – Forme di amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 5 (cinque) - nominati dall'assemblea con le modalità che seguono - i quali sono soggetti, a pena di decadenza, alle prescrizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93 e all'art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 e successive modifiche.

Le Azioni A hanno diritto di designare 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione e le Azioni B hanno diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione.

Tali nomine avvengono con votazione separata delle Azioni A e delle Azioni B a maggioranza, nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione.

Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

Gli amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori mettono a disposizione della Società (i) il proprio *curriculum* professionale con evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società e (ii) le dichiarazioni con le quali accettano l'incarico e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società la sopravvenienza di cause di incompatibilità.

#### **Art. 23 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Salvo diversa decisione unanime dei soci, le Azioni B hanno diritto di designare, con votazione a maggioranza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente su indicazione della maggioranza degli amministratori nominati su designazione delle Azioni B.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede il soggetto designato a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, nomina un Segretario, che può essere anche non amministratore.

#### **Art. 24 – Cessazione degli Amministratori in corso di mandato**

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare per qualsivoglia motivo un amministratore, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del codice civile, esclusivamente sulla base di candidature provenienti dagli amministratori non cessati

designati dalla categoria di Azioni che aveva designato l'amministratore cessato e successivamente l'assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto dei diritti di designazione di cui all'Articolo 23.

#### **Art. 25 – Rappresentanza**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, spettano sia al Presidente che all'Amministratore Delegato, nonché, ove nominati, ai consiglieri muniti di delega dal Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.

Salvo diversa disposizione consiliare la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui ai precedenti commi in via disgiunta l'uno dall'altro.

#### **Art. 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

a) Convocazione:

a.i) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età, quando lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente o dall'Amministratore Delegato ogniqualevolta ne faccia richiesta scritta un amministratore nominato su designazione dell'Azionista A. Le richieste devono indicare gli argomenti ritenuti di particolare rilievo in relazione ai quali è chiesta la convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

a.ii) L'avviso di convocazione è inviato di norma a mezzo e-mail, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei rispettivi destinatari, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indica il luogo, il giorno, l'orario dell'adunanza e le materie all'ordine del giorno. Il

Consiglio di Amministrazione può riunirsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati.

a.iii) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di convocazione nella forma e nei modi sopra previsti, siano presenti anche in tele/video conferenza tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio sindacale ovvero siano presenti anche in tele/video conferenza la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

b) Presidenza

b.i) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, o infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

c) Verbalizzazione

c.i) I verbali delle adunanze, ove non redatti da notaio, sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

c.ii) Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario fanno prova a ogni effetto di legge.

**Art. 27 – Poteri e Materie Riservate**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. In particolare, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, il Consiglio ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese in base ai *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalla legge, fatta eccezione per le delibere sulle seguenti materie – riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non delegabili – che saranno ritenute validamente adottate

esclusivamente qualora approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno due consiglieri nominati dall'Azionista A e di almeno 1 (un) consigliere designato dall'Azionista B:

- a) qualsiasi integrazione o modifica del piano industriale, nonché approvazione di nuovi piani industriali pluriennali e *business plan*, che comporti uno scostamento complessivo in termini di EBITDA superiore al 20% (ventipercento) rispetto all'EBITDA cumulato previsto nell'ultimo piano industriale approvato, fatta eccezione per quegli scostamenti conseguenti all'esecuzione di operazioni di acquisizione;
- b) proposte di aumento di capitale non offerti in opzione ai soci o per un importo superiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00);
- c) proposte di emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari partecipativi convertibili;
- d) operazioni di investimento o avvio diretto di attività da parte della Società e/o delle società dalla stessa controllate in settori diversi da quello dell'efficienza energetica;
- e) assunzione di finanziamenti che determinino una posizione finanziaria netta, rettificata dei crediti *ecobonus*, oltre il più alto tra (i) il limite di Euro 200.000.000,00 (duecentomiloni/00) e (ii) 3,5 volte l'EBITDA quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- f) operazioni di acquisizione (i) di partecipazioni sociali o (ii) aziende o rami d'azienda per un *enterprise value* (nel caso di acquisizioni di partecipazioni di controllo) o per un'*equity value* (negli altri casi) superiore, per singola operazione, a Euro 200.000.000,00 (duecentomiloni/00), fatta eccezione per l'eventuale acquisto delle partecipazioni di minoranza residue nelle società controllate dalla Società alla data di approvazione del presente statuto;
- g) operazioni o decisioni che possano incidere negativamente sul rispetto della normativa *unbundling*;
- h) avvio della procedura di quotazione da parte di una controllata e investimenti da parte di una controllata in settori diversi da quelli nei quali essa opera o diversi da quello dell'efficienza energetica;
- i) proposte di fusione o scissione che diluiscano le Azioni B ovvero di trasformazione o liquidazione;
- j) proposte di modifiche statutarie relative all'oggetto sociale, alla politica di distribuzione dei dividendi o ai diritti delle Azioni B;

- k) cessioni di (i) partecipazioni in società controllate o (ii) aziende o rami d'azienda per un *enterprise value* (nel caso di cessioni di partecipazioni di controllo) o per un'*equity value* (negli altri casi) superiore, per singola operazione, a Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
- l) conclusione da parte della Società e/o delle controllate della Società di accordi con l'Azionista A e sue controllate (diverse dalla Società e dalle controllate della Società), fatta eccezione per: (i) l'adesione al *cash pooling* dell'Azionista A; (ii) la sottoscrizione della convenzione di tesoreria dell'Azionista A; (iii) la sottoscrizione di contratti di finanziamento soci tra la Società e l'Azionista A a condizioni di mercato; (iv) la sottoscrizione di contratti di servizi con l'Azionista A; (v) la sottoscrizione di ulteriori accordi derivanti dall'attività di direzione e coordinamento esercitata dell'Azionista A, a condizione che: (A) tali accordi siano uniformemente applicati, con le naturali differenze legate alle esigenze di ciascuna società, a tutte le società soggette all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista A; (B) la relativa sottoscrizione sia stata preventivamente approvata, a maggioranza semplice, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; (C) il corrispettivo per i servizi prestati in relazione ai contratti di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) considerato cumulativamente sommando quello dovuto per ciascuna di tali tre categorie contrattuali, e il corrispettivo per i servizi di cui ai contratti ai precedenti punti (iv) e (v), considerato separatamente per ciascuna di tali due categorie contrattuali, non superiori, con riferimento a ciascuna singola società, l'importo annuale di Euro 3.500.000,00, oltre Iva, se applicabile, e al netto di costi e spese rimborsabili; e (D) tali accordi siano sottoscritti a condizioni di mercato.

In deroga a quanto precede, dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società convocato per discutere della violazione degli impegni di collaborazione assunti dai soci titolari di Azioni B nei confronti della Società, come noti alla Società stessa, il diritto di veto dei consiglieri nominati dalle Azioni B si intenderà sospeso e, fino a una nuova ulteriore determinazione del Consiglio di Amministrazione, le deliberazioni sulle materie sopra elencate – comunque riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non delegabili – saranno ritenute validamente adottate in base ai *quorum* costitutivi

e deliberativi previsti dalla legge e purché consti la presenza e il voto favorevole dei consiglieri nominati dalle Azioni A.

Ai fini del presente Statuto, per settore dell'efficienza energetica si intende il settore degli interventi di miglioramento su impianti, edifici e/o processi esistenti che ne incrementino le performance energetiche generando dei risparmi economici e/o benefici ambientali e tecnici per l'utente finale.

#### **Art. 28 – Compensi**

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 29 – Organi delegati**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e di cui al presente Statuto, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 30 – Amministratore Delegato**

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di designare il membro del Consiglio di Amministrazione che rivestirà la carica di Amministratore Delegato tra gli amministratori nominati su designazione dell'Azionista A.

Oltre ai poteri specificamente delegati dal Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato sono conferiti i poteri di rappresentare la Società in Italia e all'estero.

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Art. 31 – Collegio Sindacale**

Il controllo sulla gestione sociale è affidato al Collegio Sindacale il quale, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei Sindaci, la durata della carica, la loro retribuzione, i loro doveri e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dall'art. 2397 cod. civ.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nel rispetto dei limiti e divieti fissati dalla normativa applicabile e in particolare, a pena di decadenza, dall'art. 2 comma 2 lettera c) del DPCM 25 maggio 2012 e successive modifiche.

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti ed è nominato dall'Assemblea ordinaria, con le modalità di cui al presente Articolo, la quale ne fissa gli emolumenti e ne designa il Presidente.

Salvo diversa decisione unanime dei soci, la nomina dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale della Società avviene con le seguenti modalità:

- (i) 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Azioni A;
- (ii) 1 (un) sindaco effettivo, al quale è attribuita la carica di Presidente, e 1 (un) sindaco supplente sono designati dalle Azioni B.

Tali nomine avvengono con votazione separata delle Azioni A e delle Azioni B a maggioranza, nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare il Collegio Sindacale.

Le nomine eventualmente non effettuate con la procedura di cui sopra avvengono con le maggioranze di legge.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere

documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente del Collegio Sindacale e il Segretario, se nominato, devono trovarsi nello stesso luogo e l'adunanza si considera tenuta in detto luogo.

#### **Art. 32 – Cessazione di sindaci in corso di mandato**

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di un membro del Collegio Sindacale, subentra il supplente nominato dalla medesima categoria di Azioni e successivamente il sindaco in sostituzione è nominato, con la medesima carica, dalla medesima categoria di Azioni che aveva in precedenza designato il sindaco cessato ai sensi dell'Articolo 32 che precede.

Il Collegio Sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

#### **Art. 33 – Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, individuata e disciplinata dalle disposizioni speciali riguardanti la revisione degli enti di interesse pubblico contenute nel decreto legislativo 27 gennaio del 2010, n. 39, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ai sensi dell'art. 2409-*bis* e ss. c.c.

La società incaricata della revisione legale dei conti esercita, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, le funzioni di cui all'art. 2409-*bis* e ss. del codice civile.

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 35 – Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

#### **Art. 36 – Utili**

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

#### **Art. 37 – Acconti sui dividendi**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo, ricorrendone i presupposti di legge.

### **DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT**

#### **Art. 38 – Disposizioni sulle Società Benefit**

La società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 4 – Oggetto. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA) o altro standard con caratteristiche previste dalla normativa.

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 39 – Liquidazione e Scioglimento**

La liquidazione e lo scioglimento della Società sono disciplinati dalle norme di legge.

#### **Art. 40 – Foro Competente**

Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci o fra i soci e la Società saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 41 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 e allegati.